



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 10 giugno 2010 n.101

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 13 della Legge 20 settembre 1985 n.107;

Visto l'articolo 28, primo comma, della Legge 25 novembre 1997 n.136;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 17 adottata nella seduta del 31 maggio 2010;

Visti l' articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

**MODIFICHE AGLI ARTICOLI 6 E 7 DELLA LEGGE N.107/1985.
INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA TABELLA "C" ALLEGATA ALLA LEGGE
N.136/1997**

Art. 1

L'articolo 6 della Legge 20 settembre 1985 n. 107 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 6

Devono essere sottoposti a revisione, alla scadenza del quarto anno dalla data di prima effettiva immatricolazione, o autorizzazione alla circolazione, i seguenti veicoli:

- 1) i ciclomotori di cui all'art. 6 della citata legge;
- 2) i motocicli di cui all'articolo 7;
- 3) i tricicli di cui all'articolo 7 bis;
- 4) i quadricicli di cui all'articolo 7 ter;
- 5) le autovetture di cui all'articolo 8, lettera a) ad eccezione di quelle adibite a servizio pubblico da piazza (taxi) o noleggio con conducente (n.c.c.);
- 6) gli autoveicoli di cui all'articolo 8 lettere c), i);
- 7) gli autoveicoli di cui all'articolo 8 lettere d), f), g) di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 kg. Ad eccezione delle autoambulanze;
- 8) i rimorchi di cui all'articolo 9, lettere e), f);
- 9) i rimorchi di cui all'articolo 9 lettere b), c), d) di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 kg.

I carrelli appendice devono essere presentati a revisione insieme alla motrice alla quale sono abbinati.

Successivamente i veicoli di cui al presente articolo devono essere sottoposti a revisione biennale.”.

Art. 2

L’articolo 7 della Legge 20 settembre 1985 n. 107 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 7

Devono essere sottoposti a revisione annuale i seguenti veicoli:

- 1) le autovetture di cui all’art. 8, lettera a) adibite a servizio pubblico da piazza (taxi) o noleggio con conducente (n.c.c.);
- 2) gli autoveicoli di cui all’art. 8, lettere b), e), h), l);
- 3) gli autoveicoli di cui all’art. 8, lettere d), f), g) di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg.;
- 4) gli autoveicoli di cui all’art. 8, lettera g) ad uso autoambulanza;
- 5) i rimorchi di cui all’art. 9, lettera a);
- 6) i rimorchi di cui all’art. 9, lettere b), c), d) di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg.;
- 7) i veicoli con caratteristiche atipiche di cui all’art.13, con esclusione dei veicoli d’epoca e dei veicoli di interesse storico e collezionistico di cui alla legge 16 gennaio 1997 n. 8 ed al decreto 2 aprile 1998 n. 55 i quali sono sottoposti a revisione quadriennale.

I carrelli appendice devono essere presentati a revisione insieme alla motrice alla quale sono abbinati.”.

Art. 3

Le disposizioni del presente decreto si applicano ai veicoli immatricolati a San Marino dal 1° luglio 2010; per i veicoli immatricolati a San Marino prima di tale data, le nuove disposizioni si applicano successivamente alla scadenza della revisione già riportata sulla carta di circolazione o sull’attestato di revisione.

Art. 4

A decorrere dal 1° luglio 2010 la tabella "C" allegata alla Legge 25 novembre 1997 n. 136 è così modificata:

“Tabella “C” tassa per visite e prove di collaudo e revisione veicoli

Collaudi per aggiornamento e revisione straordinaria veicoli:

di peso complessivo a pieno carico fino a 3.500 kg.	€ 16,00
di peso complessivo a pieno carico oltre 3.500 kg.	€ 22,00

Collaudi per immatricolazione e reimmatricolazione veicoli:

cicломотори e motoveicoli:	€ 16,00
----------------------------	---------

autoveicoli, rimorchi, macchine agricole e macchine operatrici:

di peso complessivo a pieno carico fino a 3.500 kg.	€ 22,00
di peso complessivo a pieno carico oltre 3.500 kg.	€ 30,00

Collaudo speciale:	€ 30,00
Visita fuori sede:	€ 10,00

Revisione veicoli

Autoveicoli di massa complessiva fino a 3.500 kg.	€ 40,00
Autoveicoli di massa complessiva superiore a 3.500 kg. Fino a 3 assi,	€ 56,00
Autoveicoli di massa complessiva superiore a 3.500 kg., superiore a 3 assi, autobus	€ 64,00
Rimorchi di massa inferiore a 3.500 kg.	€ 28,00
Rimorchi e semirimorchi di massa superiore a 3.500 kg.	€ 48,00
Cyclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli, motocarri	€ 20,00

Ripetere revisione

Autoveicoli di massa complessiva fino a 3.500 kg.	€ 20,00
Autoveicoli di massa complessiva superiore a 3.500 kg. Fino a 3 assi,	€ 28,00
Autoveicoli di massa complessiva superiore a 3.500 kg., superiore a 3 assi, autobus	€ 32,00
Rimorchi di massa inferiore a 3.500 kg.	€ 14,00
Rimorchi e semirimorchi di massa superiore a 3.500 kg.	€ 24,00
Cyclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli, motocarri	€ 10,00”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 giugno 2010/1709 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Marco Conti – Glaucio Sansovini

IL SEGRETARIO DI STATO
 PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta